

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - PNRR**Missione 4- Istruzione e Ricerca**

**Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università- Investimento 1.5 “Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)”
- Azione “Potenziamento laboratori ITS Academy”.**

**Progetto denominato “POLO TECNOLOGICO I4.0 PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE” -
Codice Progetto: M4C1I1.5-2023-1002-P-26674**

Codice Unico Progetto: I14D23000930006

**PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA SU PIATTAFORMA
TELEMATICA TRASPARE AI SENSI DELL'ART. 71 DEL DECRETO LEGISLATIVO N.
36/2023 E S.M.I. PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI BENI PER LA
REALIZZAZIONE DI UN LABORATORIO DI REALTA' VIRTUALE E REALTÀ
AUMENTATA, IN ATTUAZIONE DEL PROGETTO “POLO TECNOLOGICO I4.0 PER
LA MOBILITA' SOSTENIBILE”, CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA
ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA AI SENSI DELL'ART. 108 DEL D.LGS.
36/2023, SUDDIVISA NEI SEGUENTI LOTTI:**

- 1. LOTTO 1 ATTREZZATURE HW E SW REALTA' VIRTUALE
CIG B17E4F510B - € 303.278,69 (IVA ESCLUSA)**
- 2. LOTTO 2 ATTREZZATURE HW E SW REALTA' AUMENTATA
CIG B17E4F61DE - € 65.573,78 (IVA ESCLUSA)**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**LOTTO 2****“ATTREZZATURE HW E SW REALTA' AUMENTATA”**

CUP: I14D23000930006, CIG: B17E4F61DE, CUI: 93073970613202400004

Art.1. OGGETTO DELL'APPALTO E LUOGO DI CONSEGNA

Il 2° lotto riguarda la fornitura per la realizzazione del **“Laboratorio di Realtà Aumentata”**, inserito nel Progetto Polo Tecnologico I4.0 per la Mobilità Sostenibile – CUP: I14D23000930006- Codice Progetto: M4C1I1.5-2023-1002-P-26674– CUI: 93073970613202400004, promosso dall'ITS TEC MOS nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 4 “Istruzione e Ricerca”, Componente 1 “Potenziamento dell'offerta dei servizi di Istruzione: dagli asili nido all'Università”, Investimento 1.5 “Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)”, Azione “Potenziamento laboratori ITS Academy” e finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU.

L'oggetto della fornitura consiste in apparecchiature hardware e software che consentano di apprendere le principali conoscenze della Realtà Aumentata. Tali conoscenze saranno trasmesse attraverso l'utilizzo di visori di ultima generazione e sistemi avanzati per attività manutentive a distanza in teleoperazione.

Devono essere compresi nella fornitura: il trasporto, il carico, lo scarico, i servizi di facchinaggio e quant'altro necessario a consentire l'esecuzione della fornitura a regola d'arte negli ambienti di destinazione.

Il luogo della consegna della fornitura è la sede dei Laboratori come identificata dalla Fondazione ITS TEC MOS in Regione Campania - Codice NUTS ITF3.

Art.2. IMPORTO DELLA FORNITURA - DISCIPLINA DELLA FORNITURA

L'importo a base d'asta della fornitura è pari **€ 65.573,78 oltre IVA al 22%** (pari a € 14.426,22 per complessivi € 80.000,00), oneri per la sicurezza da rischi interferenti pari a € 0,00 (euro zero/00).

L'importo della fornitura è da intendersi comprensivo anche della garanzia indicata in sede di offerta e di tutti i servizi aggiuntivi.

Il presente appalto è regolato, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dalle seguenti leggi e testi normativi:

- Decreto legislativo n. 36/2023, recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;
- Decreto legislativo n. 50/2016, per le parti ancora in vigore secondo il regime transitorio;
- Decreto-Legge n. 77/2021 e s.m.i.
- Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- Legge 190/2012 e s.m.i.; ed in particolare
- Norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136;
- Norme del Codice Civile;
- Ulteriori leggi speciali applicabili.

Art.3. DESCRIZIONE DELLA FORNITURA

I dispositivi e le applicazioni in oggetto sono a complemento di quelle relative al Lotto 1, mirate ad attività formative di Realtà Virtuale.

In particolare, si intende dotare ogni singolo discente di un visore di ultima generazione integrato con applicativi per il learning di attività di progettazione e di manutenzione in Realtà Aumentata e Realtà Mista. Ci si doterà anche di tablet e sistemi di teleoperazione in modo tale che i discenti possano sperimentare tutte le possibili combinazioni di hardware e software per la realtà aumentata.

Nel seguito si riporta la descrizione degli oggetti di fornitura, le specifiche tecniche e le funzionalità minime richieste.

QUANTITÀ	DESCRIZIONE ARTICOLI
30	<p>VISORE AVANZATO PER LA REALTÀ AUMENTATA</p> <p>VISORE CON ERGONOMIA CONTROBILANCIATA CON UN DESIGN CONFORTEVOLE PER ESSERE INDOSSATO PIÙ A LUNGO.</p> <p>PESO DEL PRODOTTO RICHIESTO: INFERIORE A 900 G</p> <p>PASS-THROUGH STEREOSCOPICO PER LA REALTÀ MISTA CON LA COMBINAZIONE DI DIVERSI SENSORI PER CREARE UNA VISIONE NATURALE DEL MONDO IN 3D.</p> <p>SENSORI A INFRAROSSI PER IL TRACKING DEGLI OCCHI E DEL VISO CON UN CAMPO VISIVO DI ALMENO 120° CIASCUNO E UNA DISPOSIZIONE OTTIMALE CHE CONSENTE DI CATTURARE I MOVIMENTI DELLA PARTE SUPERIORE E INFERIORE DEL VISO.</p> <p>CONTROLLER DOTATO DI FOTOCAMERE E UN PROCESSORE MOBILE AD ALTE PRESTAZIONI, PER UNA POSSIBILITÀ DI MOVIMENTO A 360° NELLO SPAZIO VIRTUALE.</p> <p>FEEDBACK APTICO E PRECISIONE DEL MOVIMENTO DI CHIUSURA DELLE DITA CHE CONSENTE LA SENSAZIONE DI UNA REALTÀ AUMENTATA PIÙ INTUITIVA.</p> <p>ALMENO 256 GB DI SPAZIO DI ARCHIVIAZIONE 12 GB DI RAM, ALMENO 10 SENSORI VR/MR AVANZATI CHE CONSENTONO 6 GRADI DI LIBERTÀ, TRACKING SLAM INSIDE-OUT, REALTÀ MISTA DAI COLORI VIVIDI E TRACKING DEGLI OCCHI E DEL VISO.</p> <p>BASE DI RICARICA INCLUSA.</p> <p>AUDIO: ALTOPARLANTI E MICROFONI INTEGRATI; COMPATIBILE CON AURICOLARI DOTATI DI JACK DOPPIO SX/DX DA 3,5 MM. SUPPORTO DELL'AUDIO SPAZIALE.</p> <p>WI-FI: COMPATIBILITÀ CON LO STANDARD WI-FI 6E. BLUETOOTH: BLUETOOTH 5.2. PER IL COLLEGAMENTO DI TASTIERA, MOUSE O GAMEPAD.</p>
3	<p>TABLET PER VISUALIZZAZIONE PIATTAFORMA DI REALTÀ AUMENTATA</p> <p>CARATTERISTICHE MINIME:</p> <ul style="list-style-type: none"> - WI-FI : Sì - DIMENSIONE : 10,9” - COMPARTO SCHEDA SIM : NON PRESENTE - RAM : 4 GB - ROM : 256 GB - S.O. : iPadOS - VERSIONE S.O. : 16 <p>GARANZIA: 2 ANNI</p>
3	<p>CASCO PER VISUALIZZAZIONE A DISTANZA E TELEOPERAZIONE</p> <p>DEVICE INDOSSABILE CHE INTEGRA UN COMPONENTE HARDWARE ED UN SOFTWARE CHE PERMETTONO DI FORMARE UN SISTEMA DI COMUNICAZIONE IN REALTÀ AUMENTATA.</p> <p>DI SEGUITO LE CARATTERISTICHE MINIME:</p> <ul style="list-style-type: none"> - VISIERA BINOCULARE; - VIDEOCAMERA HD; - MEMORIA LOCALE DA 4 GB; - ELMETTO IN ABS ANTINFORTUNISTICO; - SET PROFESSIONALE DI CUFFIE E MICROFONO; - N. 2 BATTERIE LI-ION 4.2V 6400 MAH RICARICABILI; - 4G ROUTER DUAL SIM; - 1 LICENZA PER L'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA WEB-BASED; - APP MOBILE DI FACILE UTILIZZO PER IOS E ANDROID. <p>SW INTEGRATO CON LICENZA BIENNALE</p>
2	<p>MONITOR INTERATTIVO TOUCH</p> <p>75” 20 TOCCHI STORAGE 32 GB 500CD/M2 5000/1 4 GB</p>

Il software deve essere comprensivo di licenze d'uso valide per un periodo illimitato di tempo.

Nel corso dell'installazione dei SW applicativi, il fornitore dovrà fornire il servizio di assistenza, in presenza e/o in remoto, alla preparazione ed allo svolgimento di sedute esercitative. Nell'offerta dovranno essere specificate le modalità di fornitura del servizio, che saranno oggetto di valutazione.

Ferme le specifiche minime sopra descritte, la fornitura acquisita dall'aggiudicatario sarà comprensiva delle migliorie e delle caratteristiche opzionali proposte dall'aggiudicatario in sede di offerta.

Art.4. OBBLIGHI SPECIFICI PNRR

L'Appaltatore è tenuto al rispetto di tutte le norme e gli obblighi previsti dal PNRR, nonché quelli specifici per l'attuazione della proposta ammessa al finanziamento.

L'Appaltatore dovrà:

- a) Avviare tempestivamente le attività per non incorrere in ritardi attuativi e concludere le prestazioni nella forma, nei modi e nei tempi previsti dal Contratto;
- b) Rispettare le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all'articolo 5 del Reg. (UE) 2021/241 ossia il principio del "non arrecare un danno significativo – do no significant harm" (di seguito, "DNSH") a norma del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, i principi del tagging climatico e digitale, la parità di genere, la valorizzazione dei giovani ed eventuali ulteriori condizionalità specifiche relative alla Missione 4, Componente 1, Investimento 1.5, Azione "Potenziamento Laboratori ITS Academy" (vedi art.5);
- c) Provvedere alla trasmissione alla Stazione Appaltante di tutta la documentazione a comprova del conseguimento di milestone e target afferenti alla Missione 4, Componente 1, Investimento 1.5, Azione "Potenziamento Laboratori ITS Academy", ivi inclusa quella di comprova dell'assolvimento del DNSH;
- d) Garantire, anche attraverso la trasmissione di relazioni periodiche sullo stato di avanzamento della prestazione, la condivisione di tutte le informazioni e i documenti necessari, anche al fine di consentire alla Stazione Appaltante di comprovare il conseguimento dei target e delle milestone associati al progetto e di garantire un'informazione tempestiva degli eventuali ritardi nell'attuazione delle attività oggetto del Contratto;
- e) Provvedere alla conservazione di tutti gli elementi di monitoraggio, verifica e controllo, nella sua disponibilità, coerentemente con gli obblighi di conservazione gravanti sull'Amministrazione Titolare e sulla Stazione Appaltante secondo quanto a tal fine previsto dalla circolare MEF-RGS del 10 febbraio 2022, n. 9 e n. 30 dell'11 agosto 2022;
- f) Comunicare tempestivamente tutte le eventuali situazioni di conflitto di interessi anche potenziale, che possono essere sopravvenute, ai sensi dell'art 16 del Codice dei contratti pubblici, tali da ledere l'imparzialità e l'immagine dell'agire dell'amministrazione, impegnarsi ad astenersi prontamente nel caso emerga un conflitto d'interesse.

Qualora si verificasse la perdita o la revoca dei finanziamenti previsti dal PNRR, l'Appaltatore sarà altresì chiamato a risarcire la Stazione Appaltante per i danni cagionati a costui, a causa di inadempienze dell'Appaltatore medesimo nell'esecuzione del Contratto, quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

1. Inadempienza rispetto agli obblighi assunti e al programma temporale presentato dalla Stazione Appaltante ai fini dell'ammissibilità definitiva al finanziamento PNRR, tale da impedire l'avvio e/o pregiudicare la conclusione delle attività o la completa funzionalità dell'Intervento M4C1I1.5 entro il termine previsto del 30 dicembre 2025;

2. Fatti imputabili all'Appaltatore che conducono alla perdita sopravvenuta di uno o più requisiti di ammissibilità dell'Intervento M4C1I1.5 al finanziamento, ovvero irregolarità della documentazione non sanabile oppure non sanata entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla espressa richiesta da parte della Stazione Appaltante;
3. Violazione del principio DNSH dei principi del tagging climatico e digitale;
4. Mancato rispetto del cronoprogramma di realizzazione dell'Intervento, per fatti imputabili all'Appaltatore.

Art.4.1.1. Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto del principio DNSH

L'Appaltatore deve predisporre e adottare tutte le misure necessarie al rispetto del principio DNSH relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e gli obblighi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), e di tutti gli obblighi dettagliatamente descritti nell'art. 5.

Nello specifico, devono essere limitate al minimo tutte le forme di impatto su habitat e specie e le relative interferenze riguardo i cambiamenti climatici. L'Appaltatore dovrà dimostrare quali misure intende adottare per il rispetto del principio DNSH. Sarà a cura della Stazione Appaltante controllare e verificare, per ogni intervento ex-ante, in itinere, ex-post, che ogni singola attività condotta dall'Appaltatore nell'ambito del presente capitolato Tecnico sia in linea con i criteri DNSH.

Il mancato assolvimento del DNSH da parte dell'Appaltatore comporta una sospensione dei pagamenti e l'avocazione del procedimento.

Art.4.1.2. Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto delle pari opportunità, materia contabile, target e milestone

L'Appaltatore è tenuto al rispetto di tutte le ulteriori specifiche disposizioni applicabili agli appalti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse PNRR, come di seguito esposto.

Art.4.1.3. Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto di obblighi in materia delle pari opportunità

Il Dispositivo per la ripresa e la resilienza (Regolamento UE 241/2021) stabilisce che tutte le misure dei PNRR debbano contribuire alla parità di genere e alle pari opportunità per tutti.

[Eventuale se l'Appaltatore occupa un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50)] A pena di applicazione delle penali di cui al successivo articolo 12 e/o di risoluzione del contratto, di cui al successivo articolo 21, l'Appaltatore che occupa un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50), ai sensi dell'articolo 47, co. 3, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 29 luglio 2021, n. 108, è obbligato a consegnare alla Stazione Appaltante, entro sei (6) mesi dalla stipulazione del Contratto, la "relazione di genere" sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La predetta "relazione di genere" deve, altresì, essere trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, in analogia a quanto previsto per la relazione di cui all'articolo 47, co. 2, del citato D.L. 77/2021.

La Stazione Appaltante (o eventuali Amministrazioni/Organi competenti per le attività di controllo e audit in merito alla corretta attuazione del PNRR) verificherà la corretta applicazione di quanto sopra.

L'Appaltatore nell'esecuzione del Contratto è obbligato ad applicare i dispositivi normativi per la

promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, co. 2 e 4, del citato D.L. 77/2021. L'Appaltatore assicura una quota pari almeno al 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione delle attività ad esso connesse o strumentali sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile.

Art.4.1.4. Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto di obblighi in materia contabile

L'Appaltatore è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono essere adottati dalla Stazione Appaltante conformemente a quanto previsto dalle Circolari MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022 e n. 30 dell'11 agosto 2022, e recepiti nel Contratto. Trattasi dell'adozione eventuale di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative agli Interventi per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse finanziarie del PNRR.

L'Appaltatore si impegna ad indicare sulle fatture nonché su ciascuna transazione economica effettuata in relazione all'appalto, a garanzia dell'assenza del c.d. doppio finanziamento (art. 9 Regolamento UE 2021/241), il codice C.I.G. dell'affidamento, il C.U.P. del progetto, il conto corrente dedicato, il titolo dell'Intervento e della relativa fornitura affidata, e il riferimento al Fondo Next Generation UE.

L'Appaltatore si impegna a rispettare gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241, indicando in tutta la documentazione amministrativa e tecnica che il progetto è finanziato nell'ambito del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "Finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU" e valorizzando l'emblema dell'Unione europea.

Art.4.1.5. Obblighi specifici del PNRR relativi alla comprova del conseguimento di target e milestone

L'Appaltatore dovrà comprovare il conseguimento dei target e delle milestone associati all'intervento con la produzione e l'imputazione nel sistema informatico della documentazione probatoria pertinente.

L'Appaltatore dovrà garantire, anche attraverso la trasmissione di relazioni periodiche sullo stato di avanzamento della prestazione, la condivisione di tutte le informazioni ed i documenti necessari, al fine di consentire alla Stazione Appaltante di comprovare il conseguimento dei target e delle milestone associati alla realizzazione dell'intervento oggetto dell'appalto.

Art. 4.1.6. Obblighi relativi alla comunicazione dei dati necessari per l'identificazione del titolare effettivo

Ai sensi dell'articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché dell'art. 22, comma 2, lett. d, del Regolamento (UE) 2021/241, ogni operatore economico che interviene nella realizzazione dell'Intervento è tenuto a comunicare in fase di gara i dati necessari per l'identificazione del titolare effettivo e successivamente, in caso di aggiudicazione, a rispettare l'obbligo di comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante qualsiasi eventuale variazione.

Nel caso in cui si faccia ricorso al subappalto la comunicazione dei dati relativi al titolare effettivo che dovrà essere resa anche dal soggetto terzo cui l'Appaltatore affida parte delle prestazioni ad esso appaltate, dovrà essere prodotta unitamente agli ulteriori documenti necessari per la richiesta di autorizzazione.

Art.5. CRITERI AMBIENTALI E PRINCIPIO DEL "DO NO SIGNIFICANT HARM" (DNSH)

In particolare, il sistema e i suoi componenti devono rispettare il principio del Do Not Significant Harm

(DNSH), ossia non devono arrecare un danno significativo all'ambiente. In particolare, si rileva la necessità di considerare i seguenti ambiti:

- Mitigazione dei Cambiamenti Climatici, con particolare riferimento al contenimento delle emissioni;
- Economia Circolare, con particolare attenzione agli standard di durabilità, riutilizzabilità, riciclabilità e corretta gestione dei rifiuti, in riferimento alla sostenibilità ambientale e all'utilizzo efficiente delle risorse;
- Prevenzione e Riduzione dell'Inquinamento, riguardo l'utilizzo di componenti, prodotti e materiali contenenti sostanze estremamente preoccupanti (etichette REACH, RoHS, compatibilità elettromagnetica).

Ai fini del soddisfacimento di questi principi, l'operatore economico deve:

1. Dimostrare l'iscrizione alla piattaforma RAEE in qualità di produttore e/o distributore e/o fornitore.
2. A. I prodotti elettronici acquistati devono essere dotati di un'etichetta ambientale di tipo I, secondo la UNI EN ISO 14024), ad esempio TCO Certified, EPEAT 2018, Blue Angel, TÜV Green Product Mark o di etichetta equivalente)

Oppure

B. Le Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche devono essere dotate di etichetta EPA ENERGY STAR;

Oppure

C. una dichiarazione del produttore che attesti che il consumo tipico di energia elettrica (Etec), calcolato per ogni dispositivo offerto, non superi il TEC massimo necessario (Etec-max) in linea con quanto descritto nell'Allegato III dei criteri GPP UE;

3. Per i server ed i prodotti di archiviazioni dati, deve essere disponibile la dichiarazione dei produttori/fornitori di conformità alla seguente normativa: ecodesign (Regolamento (EU) 2019/424):
4. Per i computer fissi e display, deve essere presente la marcatura di alloggiamenti e mascherine di plastica secondo gli standard ISO 11479 e ISO 1043;
5. Per le apparecchiature elettriche ed elettroniche deve essere disponibile una dichiarazione del produttore/fornitore di rispetto della seguente normativa: REACH (Regolamento (CE) n.1907/2007); RoHS (Direttiva 2011/75/EU e ss.mm.ii.); Compatibilità elettromagnetica (Direttiva 2014/30/UE e ss.mm.ii.);
6. Per le apparecchiature elettriche ed elettroniche devono essere indicate le limitazioni delle caratteristiche di pericolo dei materiali che si prevede utilizzare (Art. 57, Regolamento CE 1907/2007, REACH);
7. Le apparecchiature per stampa, copia e multifunzione devono verificare la conformità alle specifiche tecniche e clausole contrattuali dei Criteri ambientali minimi "Affidamento del servizio di stampa gestita, affidamento del servizio di noleggio di stampanti e di apparecchiature multifunzione per ufficio e acquisto o il leasing di stampanti e di apparecchiature multifunzione per ufficio, approvato con DM 17 ottobre 2019, in G.U. n. 271 del 7 novembre 2019".

Art.6. TERMINE DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

La fornitura oggetto della presente procedura deve essere consegnata e resa operativa a completo carico

dell'aggiudicatario, sotto il coordinamento del Responsabile Unico del Progetto del responsabile di esecuzione della fornitura, in modo da soddisfare tutte le specifiche del presente Capitolato, fornendo all'appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie.

La fornitura dovrà essere effettuata entro il numero di giorni di seguito indicato, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di aggiudicazione ed avvio della esecuzione.

LOTTO	CIG	DURATA IN GIORNI
LOTTO 2- Attrezzature HW e SW Realtà Aumentata	B17E4F61DE	90

Il termine ultimo per la consegna l'installazione di tutti i componenti HW e SW è fissato al 16 settembre 2024. Il termine ultimo per la messa in funzione dell'impianto pronto per essere utilizzato per sessioni formative è fissato al 15 ottobre 2024.

La consegna e l'installazione della fornitura sono comprensive di ogni onere relativo a imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna "al piano", installazione, asporto dell'imballaggio e qualsiasi altra attività ad esse strumentali.

La consegna sarà programmata, d'accordo con il Responsabile Unico del Progetto o di un suo delegato.

Affinché venga assicurata l'effettiva realizzabilità di Milestone & Target corrispondenti al progetto Polo Tecnologico 14.0 per la Mobilità Sostenibile, il termine di esecuzione del contratto è ritenuto essenziale.

Art.7. PENALI

L'affidatario è soggetto al pagamento di penali come segue:

Ritardata consegna del materiale richiesto entro il termine massimo di consegna stabilito all'art. 6 del presente capitolato.	In misura giornaliera ai sensi dell'art. 126 del D.lgs n. 36/2023, fino al quindicesimo giorno di ritardo. Decorso inutilmente il termine suddetto è facoltà della Stazione Appaltante Contraente acquisire la prestazione presso altri operatori economici, in tal caso i costi per l'acquisizione, ivi compresi quelli connessi all'individuazione di altro operatore, saranno imputati al Fornitore.
Prodotti difformi rispetto ai requisiti di qualità prescritte nel capitolato tecnico.	In caso di consegna di prodotto difforme la Stazione Appaltante Contraente procede alla restituzione del bene, con obbligo di ritiro in capo al Fornitore, ed all'applicazione della penale per ritardata consegna con la modalità e nella misura sopra indicata, da computarsi dalla data del verbale di contestazione.
Nel caso di vizi occulti o non facilmente riconoscibili, la Stazione Appaltante provvederà a contestare la qualità e le caratteristiche dei prodotti finiti anche in deroga dei termini di cui all'art. 1495 del cod. civ. e più esattamente al momento del loro utilizzo o comunque dal momento della conoscenza del vizio, salvo il rispetto del termine di decadenza.	La Stazione Appaltante Contraente procede alla restituzione del bene non conforme alle prescrizioni del capitolato tecnico con obbligo di ritiro in capo al fornitore e all'applicazione della penale nella misura massima pari al 10% del valore dell'ordine di esecuzione in relazione al quale è avvenuta la consegna dei prodotti viziati. La misura della penale viene individuata esattamente dalla singola Amministrazione Contraente nel momento della contestazione.

Inoltre, la Stazione Appaltante si riserva di applicare le seguenti ulteriori penali

- per fornitura effettuata non corrispondente, anche in parte, ai requisiti e alle condizioni contrattuali una percentuale del 3% dell'importo relativo al prodotto difettoso o rifiutato;
- per danni arrecati dal personale impiegato dall'aggiudicatario per la consegna, verrà applicata una penale pari al 10% dell'ammontare del danno, oltre al relativo addebito delle spese sostenute per le riparazioni;
- in caso di esecuzione del contratto con utilizzo di personale non regolarmente assunto, verrà applicata - per una prima infrazione - una penale di Euro 5.000,00, per ogni persona non in regola; la seconda infrazione costituirà oggetto di clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art.1456 del Codice civile;
- in caso di mancato rispetto degli altri obblighi specifici PNRR del presente capitolato, si potrà applicare una penale, commisurata alla gravità dell'inadempienza e quantificata a insindacabile giudizio dell'Università stessa, da un minimo di Euro 500,00 ad un massimo di Euro 2.500,00.

L'ammontare delle penali sarà addebitato sui crediti della Ditta aggiudicataria dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono, oppure sui crediti pendenti da eventuali altri contratti in essere tra la Ditta medesima e la Stazione Appaltante e, in caso di insufficienza dei crediti stessi, sulla cauzione che dovrà essere reintegrata, nel termine di giorni quindici, a pena di risoluzione del contratto.

Le penali saranno comunicate alla Ditta aggiudicataria in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora e ogni altro procedimento giudiziale.

L'ammontare delle penalità sarà addebitato, di regola, nel momento in cui verrà disposto il pagamento della fattura.

La penalità verrà restituita, in tutto o in parte, qualora sia riconosciuta totalmente o parzialmente non dovuta.

Le penali non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

L'Appaltatore dovrà versare l'importo della penale comminata dalla Stazione Appaltante entro il termine indicato nella comunicazione di irrogazione della stessa. In caso di mancato versamento dell'importo dovuto, la Stazione Appaltante tratterà l'importo corrispondente all'ammontare della penale dalla prima fattura utile, senza alcuna messa in mora ovvero provvederà ad escutere la garanzia definitiva per il relativo importo, con obbligo del fornitore di procedere alla relativa reintegrazione entro il termine prescritto dall'amministrazione.

Art.8. RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DELLA FORNITURA

Le attività relative alle fasi della programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione del presente appalto, come individuate dal vigente quadro normativo, sono espletate dal Responsabile del Procedimento, nella persona della dott. Paolo Lanzilli, legale rappresentante di TECMOS.

Secondo quanto previsto dall'art. 8 commi 3,4 e 5 dell'Allegato I.2 del Codice, è stato individuato il Direttore dell'Esecuzione (DEC) nella persona del prof. Ing. Vincenzo Torrieri, attraverso procedura di affidamento diretto ai sensi del D.lgs.36/2023 - CIG B1321DA765.

Art.9. CONTROLLI SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E VERIFICA DI REGOLARE ESECUZIONE

La Stazione appaltante ha diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali. A tal fine, l'appaltatore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibili dette attività di

verifica. La Stazione appaltante evidenzia le eventuali “non conformità” riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'appaltatore è chiamato a rispondere alla stazione appaltante, evidenziando le azioni correttive che intende attuare per garantire il regolare adempimento delle condizioni contrattuali, ferma restando l'applicazione delle penali previste nel presente capitolato. La Stazione appaltante, ove le “non conformità” evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, ha la facoltà di risolvere il contratto.

La verifica della regolare esecuzione della fornitura sarà effettuata dal Responsabile unico del Progetto o dal DEC e ed è tesa all'accertamento della perfetta funzionalità dell'attrezzatura oggetto dell'appalto secondo quanto previsto dal presente Capitolato.

Art.10. GARANZIA SULLE ATTREZZATURE

La strumentazione oggetto della fornitura dovrà essere garantita secondo le vigenti disposizioni di legge. La garanzia fornita dall'aggiudicatario dovrà coprire un periodo almeno pari a quello specificato all'art. 3, o di almeno 12 (dodici) mesi se non specificato, dalla data della positiva verifica di regolare esecuzione della fornitura. Tale garanzia deve comprendere le riparazioni o sostituzioni di parti (con esclusione delle parti c.d. “consumabili” chiaramente individuabili nella documentazione a corredo) necessarie al funzionamento ottimale della fornitura. Inoltre, devono ritenersi comprese nella garanzia le spese di trasferta ed i costi della manodopera dei tecnici presso la sede di consegna ed installazione.

L'aggiudicatario è, al riguardo, obbligato, per l'intera durata della garanzia, a compiere tutte le occorrenti attività di assistenza e manutenzione tecnica delle strumentazioni oggetto della fornitura, senza alcun limite nel numero degli interventi e delle parti da sostituire.

Art.11. GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 117 D.lgs. 36/2023, in vista della sottoscrizione del contratto l'appaltatore costituisce una garanzia, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le caratteristiche e modalità previste dall'art. 106 D.lgs. 36/2023, in misura pari al 10% dell'importo contrattuale. Si applicano le riduzioni previste dall'art. 117 co. 3 D.lgs. 36/2023.

La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione e secondo le modalità previste dall'art. 117 co 8. D.lgs. 36/2023.

Art.12. FATTURAZIONE, PAGAMENTI E TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

I pagamenti verranno effettuati ai sensi di legge.

La fatturazione avverrà a seguito di esito positivo del collaudo dell'apparecchiatura effettuato dall'appaltatore.

L'appaltatore è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

In particolare, l'appaltatore è tenuto a:

- a) Comunicare alla Stazione appaltante i dati relativi al conto corrente dedicato sul quale saranno effettuati i versamenti dei corrispettivi dell'appalto;
- b) Effettuare ogni transazione relativa all'appalto esclusivamente con strumenti di pagamento consentiti dall'art. 3 della legge 136/2010;

- c) Utilizzare il CIG nell'ambito dei rapporti con fornitori e prestatori di servizi impiegati nello sviluppo delle prestazioni dell'appalto.

L'appaltatore deve inserire nei contratti con i subfornitori specifica clausola con la quale gli stessi si impegnano ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al subcontratto.

Art.13. SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Per la disciplina e le ipotesi di eventuale sospensione del contratto trova applicazione l'art. 121 del D.lgs. 36/2023.

Art.14. RISOLUZIONE

Fatte salve le cause di risoluzione previste dal quadro normativo vigente, ivi compreso l'art. 122 del D.lgs.36/2023, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto ex art 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nei seguenti casi:

- a) Reiterati inadempimenti che comportino applicazioni di penali in misura superiore alle percentuali richiamate nell'art. 4 del presente capitolato;
- b) Violazione del divieto di cessione del contratto;
- c) Reiterata e grave violazione degli obblighi previsti dal presente capitolato in capo al fornitore;
- d) Mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie;
- e) Annullamento dell'aggiudicazione a seguito di provvedimento giudiziale;
- f) Violazione degli obblighi derivanti dai Codici di Comportamento Nazionale e di Ateneo;
- g) Inosservanza delle disposizioni di cui al Protocollo di legalità;
- h) Nell'ipotesi in cui sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone, a carico dell'impresa affidataria, l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 94- 95 del D.lgs. 36/2023;
- i) Per manifesta incapacità, cattivo andamento ed inefficienze gravi nell'esecuzione della fornitura; Inoltre, il Committente potrà procedere alla risoluzione del contratto ex art.1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nei seguenti casi:
 - a. Mancata e/o ritardata consegna e installazione oltre i termini previsti dal presente Capitolato;
 - b. Violazione delle norme sulla garanzia sulle attrezzature;
 - c. Mancata accettazione della fornitura al collaudo.

In tutte le ipotesi predette la Stazione Appaltante procederà ad incamerare l'intero importo della garanzia definitiva, a titolo di risarcimento forfettario dei danni, fatta salva la facoltà di procedere nei confronti dell'affidatario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

Art.15. RECESSO

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter e 92, comma 4 D.lgs. 159/2011, la Stazione Appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento secondo quanto stabilito dall'art. 123 del

D.lgs. 36/2023 con preavviso di 5 gg dalla notifica dello stesso all'appaltatore.

La Stazione Appaltante è in ogni caso esonerata dalla corresponsione di qualsiasi indennizzo o risarcimento.

Art.16. DIVIETO CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

Art.17. ELEZIONE DI DOMICILIO

L'appaltatore si impegna a comunicare il proprio domicilio legale presso il quale l'Amministrazione di TECMOS potrà inviare, notificare, comunicare qualsiasi atto giudiziale o stragiudiziale relativo al rapporto contrattuale in corso, con espresso esonero della stessa da ogni addebito in ordine ad eventuali mancati recapiti ad esso non imputabile.

Art.18. SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto sono a carico dell'appaltatore.

Art.19. RESPONSABILITÀ VERSO I TERZI

La ditta appaltatrice è unica responsabile di tutti gli eventuali danni verso la Stazione Appaltante o verso terzi che comunque derivassero nelle varie fasi di completamento della fornitura, esonerando da ogni responsabilità civile e penale la Stazione appaltante.

Art.20. TRATTAMENTO DEI DATI

Informativa ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 679/2016 recante norme sul trattamento dei dati personali.

I dati raccolti sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell'ambito delle attività istituzionali della Stazione Appaltante. All'interessato competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE.

Titolare del trattamento è l'ITS TEC MOS nella persona del Presidente, in relazione alla specifica competenza. Per contattare il titolare potrà inviarsi una e-mail al Data Protection Officer al seguente indirizzo: info@itsms.it

Le informazioni complete relative al trattamento dei dati personali raccolti sono riportate sul sito istituzionale: <https://www.itsms.it/>

Si rimanda all'allegato al disciplinare di gara "Allegato 9" per quanto riguarda le modalità di trattamento dei dati personali ai sensi del "Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati" e del D.lgs. n. 101 del 10 agosto 2018.

Art.21. FORO COMPETENTE

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso tra la Stazione Appaltante e l'appaltatore, che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'art. 211 del D.lgs. 36/2023, è competente in via esclusiva il Foro di Santa Maria Capua Vetere (CE).

Il Responsabile Unico del Progetto

(Paolo Lanzilli)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa